

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05 DIC. 2003

05 DIC. 2003  
ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212,  
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLO	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Ciriaco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO-GARGANO-

DELIBERAZIONE N. -1311-

**OGGETTO:**

Affidamento alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a. (FLAS spa) della gestione degli interventi agevolativi di cui alle Leggi 140/97 e 266/97 -Incentivi automatici- - Approvazione schema di convenzione -



9

OGGETTO: Affidamento alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a. (FILAS spa) della gestione degli interventi agevolativi di cui alle Leggi 140/97 e 266/97 - Incentivi automatici - Approvazione schema di convenzione

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna Regione di un Fondo Unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo stesso, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni per i necessari adeguamenti;

PRESO ATTO che alla data di emanazione del decreto legislativo risultavano in essere tra l'ATI costituita tra il Mediocredito di Roma S.p.A., Banca di Roma S.p.A., Banca Mediterranea S.p.A. e Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A., rappresentata dal Mediocredito quale Impresa Capogruppo, ed il Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato:

- 1) la convenzione stipulata in data 16 ottobre 1998, riguardante la regolamentazione dei rapporti relativi all'attività di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni previste dalla Legge 140/97;
- 2) la convenzione stipulata in data 13 novembre 1998, riguardante l'attività di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 266/97;

e che nei rapporti convenzionali sopra richiamati MCC spa (già Mediocredito Centrale spa), per effetto di fusione per incorporazione, è succeduto nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche delle quali era titolare il Mediocredito di Roma S.p.A.;

PRESO ATTO che la Regione Lazio è subentrata alle predette convenzioni con atto aggiuntivo numero cronologico 64 del 17.10.2000, avente scadenza pari a quella delle convenzioni di cui alla precedente premessa;

ACCERTATO che la convenzione per la regolamentazione delle attività istruttorie e di erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 140/97, già prorogata per un biennio, ha cessato di avere validità in data 16.10.2003 e parimenti, la convenzione per la regolamentazione di attività di istruttoria previste dalla legge 266/97, anch'essa prorogata, è cessata alla data del 13.11.2003;

RITENUTO necessario procedere tempestivamente, al fine di assicurare la continuità nell'attribuzione dei benefici, all'affidamento ad un nuovo soggetto della gestione degli interventi agevolativi di cui alle Leggi 140/97 e 266/97;



1311 - 5 DIC. 2003

9

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente, la Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a. (FILAS spa) è la società che nell'ambito della rete di organismi dell'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio spa - di cui all'art. 24 della Legge regionale 6/1999, è chiamata a svolgere la funzione di promozione e sostegno dell'innovazione e delle nuove tecnologie e che pertanto la stessa appare essere la struttura più idonea allo svolgimento delle incombenze connesse all'attività che si intende affidare;

CONSIDERATO che la predetta società FILAS spa, istituita sotto forma di società di capitali, è organismo di diritto pubblico promossa dalla Regione Lazio allo scopo di concorrere all'attuazione della programmazione economica della regione stessa per cui può essere individuata quale soggetto affidatario diretto delle attività regionali, come esplicitato in apposito parere legale reso dallo studio Avv. Giancarlo Paglietti;

CONSIDERATO che l'affidamento della gestione degli interventi agevolativi di cui all'oggetto alla FILAS S.p.a. non costituisce un aggravio di spesa per la Regione Lazio, poiché verranno corrisposti i medesimi compensi di cui alle precedenti convenzioni con il Mediocredito centrale;



RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di affidare l'attività di gestione delle citate leggi alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a. (FILAS spa);

RITENUTO altresì necessario regolamentare attraverso apposita convenzione i rapporti intercorrenti tra Regione e FILAS spa per l'espletamento delle relative attività di gestione;

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Attività Produttive

All'unanimità

DELIBERA

- di affidare alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a. (FILAS spa) la gestione degli interventi agevolativi di cui alle Leggi 140/97 e 266/97;
- di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione Lazio e FILAS spa per la gestione dei servizi connessi all'attuazione della normativa sopra richiamata, nel testo allegato alla presente delibera, del quale costituisce parte integrante;
- di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive - Dipartimento Economico e Occupazionale - alla sottoscrizione della convenzione nonché a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione ed emanazione dei bandi;

03 DIC. 2003

  
"CONVENZIONE 140  
e 266 Filas s.p.a.doc

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

*[Handwritten signature]*



ALLEG. alla DELIB. N. 1311  
- 5 DIC. 2003

~~ALLEG. alla DELIB. N. 1311  
- 5 DIC. 2003~~

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA REGIONE LAZIO E LA SOCIETA' FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO FILLA.S S.P.A. PER LA ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI N.140/1997 E N. 266/97.

CON LA PRESENTE CONVENZIONE

L'Anno ....., addi.....del mese di.....

TRA

la Regione Lazio (di seguito "Regione"), rappresentata da....., nato a ..... il ..... e domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa Regione codice fiscale ..... in Via Cristoforo Colombo n. 212, giusta delibera della Giunta regionale n. .... del

E

la Società Finanziaria Laziale di Sviluppo FILLA.S. SpA ( di seguito "FLLA.S." ), con sede in Roma, Piazza della Libertà 20, codice fiscale 01425030581 rappresentata da ..... nato a ..... il ..... domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società, a ciò autorizzato giusta;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso che

- a) l'art. 19, commi 1 e 2, del D.lgs 31 marzo 1998. n.112, ha conferito alle Regioni la funzione di concessione di agevolazioni, incentivi e benefici comunque denominati, alle imprese industriali;
- b) l' art. 19, comma 6 dello stesso D.lgs. 112/98 ha previsto l'istituzione presso ciascuna Regione di un Fondo Unico Regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate ;



*[Handwritten signature]*

- c) le convenzioni per la gestione delle agevolazioni di cui alla legge 140/97 e legge 266/97 intercorrenti tra il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato e Mediocredito di Roma, alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, lett. B) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, cessano di avere validità rispettivamente in data 16.10.2003 e 13.11.2003;
- d) la Regione per l'attività organizzativa e di supporto agli uffici regionali in relazione alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle richiamate leggi intende avvalersi della collaborazione della FLLA.S. come stabilito con Delibera di Giunta Regionale n.                      del
- e) si rende necessario procedere alla stipula di una convenzione tra la Regione e FLLA.S., per individuare gli adempimenti tecnici e amministrativi che FLLA.S. deve svolgere e per regolamentare i reciproci rapporti e le modalità di corresponsione del compenso ad essa spettante;

Art. 1  
Normativa di riferimento

La FLLA.S. nello svolgimento del servizio in favore della Regione, opererà in osservanza della normativa nazionale e comunitaria che attualmente disciplina le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente atto. In particolare si atterrà a quanto stabilito negli atti di legge e regolamentari presupposti, alle prescrizioni stabilite nei relativi bandi per la presentazione delle domande nonché ai principi stabiliti in materia dal Decreto Legislativo 123/98.

In caso di modifiche legislative, ove esse non comportino mutamenti sostanziali allo svolgimento del servizio, FLLA.S. e Regione, per quanto di propria competenza, sono tenute ad adeguarvisi. Variazioni che comportino modifiche di un certo rilievo nello svolgimento del servizio saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi al fine di contemperare gli interessi delle parti.



*[Handwritten signature]*

Art. 2  
Oggetto della convenzione

Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi e i compiti che dovranno essere svolti da FLLA.S. nonché gli obblighi della Regione relativamente agli interventi agevolativi (di seguito agevolazioni) di cui ai seguenti provvedimenti normativi:

- D.L. 28 marzo 1997 n.79 art. 13 convertito con legge 140/97;
- Legge 266/97 art. 8 e D.L. 23 giugno 1995 art. 1 convertito con legge 341/95.

Resta inteso che le attività ed i servizi inerenti pratiche di agevolazione le quali, alla data di entrata in vigore del presente atto, risultano già avviate, esulano dalla presente convenzione e continueranno ad essere regolate dalla Convenzione tra Regione e MCC (già Mediocredito di Roma) di cui al punto c) delle premesse.

Art. 3  
Attività oggetto del servizio

Nell'ambito dell'attività di gestione, FLLA.S. si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi per la raccolta delle domande di agevolazione, per l'elaborazione delle informazioni pertinenti, per le prestazioni a carattere propedeutico agli atti concessivi delle agevolazioni, per il controllo formale e di merito, per le ispezioni, per la gestione della contabilità dei fondi.

In particolare:

- A) relativamente al D.L. 28 marzo 1997 n.79 art. 13 convertito dalla legge 140/97, la FLLA.S. dovrà:
- A1. Fornire assistenza alla Regione per la predisposizione del bando e dei relativi allegati;
  - A2. Assicurare, gratuitamente, a tutte le imprese che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica ed il supporto informativo per la predisposizione delle domande;
  - A3. Effettuare la ricezione delle dichiarazioni/domande per l'accesso ai benefici, che dovrà avvenire in modo tale da garantire il sistema di priorità per l'accesso stesso rappresentato dall'ordine cronologico per la giornata di presentazione delle domande.
- La FLLA.S. non potrà in alcun modo e per nessun motivo rifiutare l'accettazione delle domande presentate secondo i termini e le modalità previste dal bando.



*[Handwritten signature]*

A4. Effettuare, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento delle domande, la verifica della regolarità formale dei dati indicati dalle imprese nonché la compatibilità formale della dichiarazione-domanda con gli elementi di bilancio e della perizia giurata, fermo restando il successivo controllo di cui al punto A3.) di seguito riportato, verificando altresì i limiti di cumulo e delle disponibilità residue dei fondi e trasmettere nello stesso termine alla Regione, per via telematica, appositi elenchi per la predisposizione degli atti deliberativi della Regione. La F.L.L.A.S. dovrà dare separata evidenza delle domande presentate da imprese per le quali si rendesse necessaria la preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

A5. Inoltare al Ministero delle Finanze le comunicazioni di cui al D.M. 24/01/1996 n.90 punto 1, per l'accertamento del conto fiscale delle imprese le cui domande di accesso ai benefici siano risultate ammissibili.

A6. Prestare la propria collaborazione per l'acquisizione delle certificazioni antimafia ai sensi della normativa vigente;

A7. Comunicare alle imprese interessate, sulla scorta dell'informativa ricevuta dalla Regione, l'avvenuta emissione del provvedimento di liquidazione delle agevolazioni, anche per le concessioni condizionate, ovvero di quello di reiezione. In ipotesi di concessione condizionata, sarà sempre cura di F.L.L.A.S. comunicare alle imprese interessate il successivo scioglimento della riserva. La comunicazione definitiva di concessione sarà corredata del modulo, in duplice esemplare, per la registrazione a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita;

A8. Effettuare, entro i 60 giorni successivi all'emissione del provvedimento di liquidazione, salvo il caso di cui al successivo punto A9.), il controllo documentale delle domande e dei relativi allegati, la loro compatibilità sostanziale e di merito resocontando alla Regione sull'esito del controllo stesso e formulando il proprio parere relativamente all'effettiva spettanza dei benefici all'impresa;

A9. Richiedere alle imprese, nella fase del controllo di cui al precedente punto A8.), per conto della Regione, le necessarie integrazioni della documentazione allegata alla dichiarazione-domanda, qualora la stessa risulti totalmente o parzialmente mancante,



*[Handwritten signature]*

assegnando alle stesse imprese un termine di 30 (trenta) giorni per il completamento, che decorreranno dalla ricezione delle richieste. La richiesta di integrazione della documentazione sospende il decorso del termine di cui al precedente punto A3.).

A10. Effettuare ispezioni in loco, secondo la propria discrezione nei confronti delle imprese titolari del provvedimento di liquidazione, nonché ispezioni sistematiche che riguardino un campione statistico determinato dalla Regione ovvero dalla medesima disposto per singoli casi particolari. La Regione potrà eventualmente richiedere che le ispezioni vengano effettuate da personale da essa stessa indicato;

A11. Proporre alla Regione, entro trenta giorni dall'attività d'ispezione svolta, la eventuale revoca delle agevolazioni liquidate indicando le argomentazioni a supporto. Successivamente all'eventuale provvedimento di revoca adottato dalla Regione la F.I.L.A.S. provvederà a darne comunicazione all'azienda beneficiaria e alla competente Agenzia delle Entrate per i provvedimenti consequenziali.

A12. Tenere un'accurata gestione contabile dei fondi sia per quanto riguarda gli afflussi che i deflussi; nonché curare i rapporti con l'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dell'avvenuta fruizione dei benefici concessi;

A13. Fornire tempestivamente alla Regione qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione delle agevolazioni, prestando attività di supporto alla Regione medesima per l'esame e l'approfondimento dei casi in contenzioso mettendo a disposizione la propria struttura legale che affiancherà la struttura regionale, collaborando con la stessa;

A14. Fornire alla Regione il supporto ed assistenza necessari all'attività di monitoraggio e di valutazione di efficacia dello strumento agevolativo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 123/98;

B) relativamente alla Legge 266/97 art. 8 e D.L. 23 giugno 1995 art. 1, convertito dalla Legge 341/95 la F.I.L.A.S. dovrà:

B1. Fornire assistenza alla Regione per la predisposizione del bando e dei relativi allegati;

B2. Assicurare, gratuitamente, a tutte le imprese che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica ed il supporto informativo per la predisposizione delle domande;



B3. Effettuare la ricezione delle dichiarazioni/domande di prenotazione per l'accesso ai benefici, che dovrà avvenire in modo tale da garantire il sistema di priorità per l'accesso stesso rappresentato dall'ordine cronologico per la giornata di presentazione delle domande.

La F.L.L.A.S. non potrà in alcun modo e per nessun motivo rifiutare l'accettazione delle domande presentate secondo i termini e le modalità previste dal bando.

B4. Effettuare, entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle domande, la verifica della regolarità formale dei dati indicati dalle imprese e trasmettere nello stesso termine alla Regione appositi elenchi, per via telematica, per la predisposizione degli atti deliberativi della Regione. La F.L.L.A.S. dovrà dare separata evidenza delle domande presentate da imprese per le quali si rendesse necessaria la preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

B6. Comunicare alle imprese interessate, sulla scorta della informativa ricevuta dalla Regione, l'avvenuta emissione del provvedimento di prenotazione, ovvero di quello di reiezione;

B7. Effettuare la ricezione delle dichiarazioni/domande di fruizione per l'accesso ai benefici, che dovrà avvenire secondo i termini e le modalità previste dal bando;

B8. Effettuare, entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle domande di fruizione, la verifica della corrispondenza degli elementi dichiarati dalle imprese con la documentazione allegata e con quanto dichiarato nella domanda di prenotazione, fermo restando il successivo controllo di cui al successivo punto

B9. Trasmettere alla Regione, per via telematica, entro il termine di cui al precedente punto B4., appositi elenchi, per la predisposizione degli atti deliberativi della Regione stessa concernenti la liquidazione delle risorse;

B10. Inoltrare al Ministero delle Finanze le comunicazioni di cui al D.M. 24/01/1996 n.90 punto 1, per l'accertamento del conto fiscale delle imprese le cui domande di accesso ai benefici siano risultate ammissibili.

B11. Prestare la propria collaborazione per l'acquisizione delle certificazioni antimafia ai sensi della normativa vigente;

X  
Asso Affiliazi

204

- B12. Comunicare alle imprese interessate, sulla scorta dell'informativa ricevuta dalla Regione, l'avvenuta emissione del provvedimento di liquidazione delle agevolazioni ovvero di quello di reiezione. La comunicazione definitiva di concessione sarà corredata del modulo, in duplice esemplare, per la registrazione a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita;
- B13. Effettuare, entro i 120 giorni successivi all'emissione del provvedimento di liquidazione, salvo il caso di cui al successivo punto B14., il controllo documentale delle domande e dei relativi allegati, la loro compatibilità sostanziale e di merito resocontando alla Regione sull'esito del controllo stesso e formulando il proprio parere relativamente all'effettiva spettanza dei benefici all'impresa;
- B14. Richiedere alle imprese, nella fase del controllo di cui al precedente punto B13., per conto della Regione, le necessarie integrazioni della documentazione, qualora la stessa risulti totalmente o parzialmente mancante, assegnando alle stesse imprese un termine di 60 (sessanta) giorni per il completamento, che decorreranno dalla ricezione delle richieste. La richiesta di integrazione della documentazione sospende il decorso del termine di cui al precedente punto B13.
- B15. Effettuare ispezioni in loco, secondo la propria discrezione nei confronti delle imprese titolari del provvedimento di liquidazione, nonché ispezioni sistematiche che riguardino un campione statistico determinato dalla Regione ovvero dalla medesima disposto per singoli casi particolari. La Regione potrà eventualmente richiedere che le ispezioni vengano effettuate da personale da essa stessa indicato;
- B16. Proporre alla Regione, entro trenta giorni dall'attività d'ispezione svolta, la eventuale revoca delle agevolazioni liquidate indicando le argomentazioni a supporto. Successivamente all'eventuale provvedimento di revoca adottato dalla Regione la FILA.S. provvederà a darne comunicazione all'azienda beneficiaria e alla competente Agenzia delle Entrate per i provvedimenti consequenziali
- B17. Tenere un'accurata gestione contabile dei fondi sia per quanto riguarda gli afflussi che i deflussi; nonché curare i rapporti con l'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dell'avvenuta fruizione dei benefici concessi;



- B18. Fornire tempestivamente alla Regione qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione delle agevolazioni, prestando attività di supporto alla Regione medesima per l'esame e l'approfondimento dei casi in contenzioso mettendo a disposizione la propria struttura legale che affiancherà la struttura regionale, collaborando con la stessa;
- B19 Fornire alla Regione il supporto ed assistenza necessari all'attività di monitoraggio e di valutazione di efficacia dello strumento agevolativo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 123/98;

#### Art. 4

#### Programmazione delle agevolazioni

La Regione, sulla base del proprio programma di utilizzo del Fondo Unico Regionale, comunica a F.I.L.A.S. l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle agevolazioni di cui al presente atto.

La Regione potrà altresì destinare alle agevolazioni di cui al precedente art. 2. anche ulteriori risorse di provenienza regionale, nazionale o comunitaria.

Anche per le agevolazioni concesse con tali risorse, il servizio verrà svolto da F.I.L.A.S. secondo le norme e pattuizioni previste e/o richiamate nel presente atto.

#### Art. 5

#### Corrispettivi

Le commissioni corrisposte a F.I.L.A.S., previste nei successivi commi, per la gestione degli interventi agevolativi di cui al presente atto sono poste a carico degli appositi stanziamenti regionali.

Il corrispettivo per le attività disciplinate dalla presente convenzione, al netto dell'IVA, è convenuto nell'importo di € 110,24 per ogni operazione per la quale sia intervenuto il provvedimento di liquidazione, ancorché successivamente revocato.

Per le operazioni per le quali non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione, il corrispettivo spettante è determinato nella misura del 40% (quarantapercento) dell'importo del corrispettivo di cui sopra e deve intendersi a copertura forfetaria ed onnicomprensiva degli oneri sostenuti da F.I.L.A.S.

Per la gestione degli interventi di cui alla legge 266/97, art. 8 e alla legge 341/95, art. 1, attivati conformemente alle prescrizioni del DOCUP Ob. 2, il corrispettivo, da liquidare con i fondi del DOCUP Ob.2 2000-2006, già fissato in € 110,24 per pratica, viene aumentato di € 225,46 (al netto dell'IVA) per pratica, per un totale di € 335,70 (al netto dell'IVA) per ciascuna pratica; tale compenso verrà corrisposto per € 269,56 (al netto dell'IVA) per ciascuna domanda di prenotazione presentata, mentre la quota residua, pari ad € 66,14, verrà corrisposta alla F.I.L.L.A.S. per ciascuna pratica per la quale pervenga la domanda di fruizione.

Il corrispettivo di cui al primo capoverso è comprensivo anche degli oneri e dei compensi per le ispezioni in loco effettuate in base al programma sistematico di accertamenti riguardanti il campione definito dalla Regione, entro il limite del 10% delle domande utili pervenute.

Per ciascuna ispezione in eccesso rispetto al limite sopra indicato che si dovesse rendere opportuna e/o necessaria a giudizio di F.I.L.L.A.S. e della Regione verrà corrisposto un compenso integrativo, a titolo di rimborso forfetario, nella misura di € 206,00, al netto di IVA.

La misura del corrispettivo potrà essere riveduta d'intesa tra le parti, al termine di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, in dipendenza di variazioni di costi di gestione determinatesi e in dipendenza della variazione delle normative di riferimento.

#### ART. 6

##### Liquidazione del corrispettivo

L'erogazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione da parte della F.I.L.L.A.S. del consuntivo delle pratiche trattate e delle ispezioni effettuate per ciascun bando.

#### ART. 7

##### Impegni della F.I.L.L.A.S.

La F.I.L.L.A.S. si impegna a mantenere una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio e a consentire per l'espletamento delle funzioni di controllo l'accesso da parte dei funzionari della Regione alle banche dati e agli archivi delle pratiche esaminate.

La F.L.L.A.S. si impegna a non affidare, senza il consenso della Regione, ad altri Enti o Istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte del servizio.

**ART.8**  
**Responsabilità della F.L.L.A.S.**

La F.L.L.A.S. è responsabile del corretto e puntuale espletamento del servizio e di tutti gli adempimenti connessi, in particolare :

- del rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa, dai bandi e dalla presente convenzione;
- della completezza e della idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso della gestione delle operazioni;
- dell'accertamento degli elementi necessari ai fini della liquidazione dei contributi;
- della tempestiva notifica di tutti gli elementi che possono determinare la eventuale revoca, parziale o totale, delle agevolazioni, delle quali F.L.L.A.S. sia venuta a conoscenza;
- della corretta tenuta e conservazione dei documenti, registri, ecc. relativi alla prestazione del servizio con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria, per ciascuna domanda, di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia nella fase iniziale che in quella di controllo delle iniziative;
- della tenuta della contabilità dei fondi, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e della normativa vigente.

**ART.9**  
**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli valgono e si osservano le disposizioni del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale, nonché le norme concernenti la partecipazione della Regione in rapporti privatistici.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il foro competente in via esclusiva è quello di Roma.



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

ART.10  
Durata e registrazione

La presente convenzione ha durata di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di completamento degli adempimenti previsti dalla convenzione stessa anche oltre tale termine.-

Il presente atto viene steso in tre originali, di cui uno per ciascuna parte e uno per l'Ufficio del registro. Gli oneri e le spese di registrazione nonché quelle per eventuali bolli sono a carico della F.L.L.A.S.



Roma.

Regione Lazio

Società Finanziaria Laziale di Sviluppo  
F.L.L.A.S. SpA



St